

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sull'ordine dei lavori:		
MICELI	834	GRIFONE 838
PRESIDENTE	834	FINA, <i>Relatore</i> 838
COLOMBO, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle foreste</i>	834	CHIARINI 838
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge (Seguito della discussione):
Senatore ANGELILLI: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3580)	834	MARABINI ed altri: Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo delle partecipanze agrarie emiliane. (2598);
PRESIDENTE	834	BERSANI: Estensione delle provvidenze della piccola proprietà contadina alle partecipanze agrarie emiliane. (1847)
Disegni di legge (Discussione):		PRESIDENTE 838, 839
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3627)	835	MARABINI 838, 839
PRESIDENTE	835, 836	MICELI 839
FRANZO, <i>Relatore</i>	835	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
COLOMBO, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle foreste</i>	835	Disciplina del commercio interno del riso (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3525)
Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (3628)	837	PRESIDENTE 839, 841, 842, 843, 844
PRESIDENTE	837, 838	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>
COLOMBO, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle foreste</i>	837 840, 841
	 842, 843, 844
		DANIELE 840, 844
		TRUZZI 840, 841
		BERTONE 841, 842
		AUDISIO 841, 842, 843, 844
		FERRARI RICCARDO 841, 844
		FRANZO, <i>Relatore</i> 841, 842
		MARILLI 842
		BERTONE 843
		CHIARINI 844
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 845

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

MICELI. Debbo lamentare che non sia stata presa in alcuna considerazione la mia richiesta, già diverse altre volte formulata, di porre all'ordine del giorno le proposte di legge concernenti i contributi unificati in agricoltura che sono state assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa ed a Commissioni riunite con la Commissione XI (Lavoro).

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Miceli è stata tenuta presente tanto è vero che, dopo l'ultima nostra seduta, ho avuto un colloquio con il Presidente della Commissione XI per concordare una seduta comune della nostre Commissioni; tuttavia abbiamo all'ordine del giorno altri argomenti che non possono essere differiti se dobbiamo obbedire alle disposizioni date dall'onorevole Presidente della Camera nel senso di dare la precedenza ai provvedimenti già approvati dal Senato.

Per questo motivo, il Presidente della Commissione XI ed io non siamo ancora riusciti a trovare un accordo.

MICELI. Prendo atto di quanto ha dichiarato l'onorevole Presidente; lo prego ancora di insistere presso il Presidente della Commissione XI, e intanto faccio notare che il motivo della precedenza da concedere ai provvedimenti già approvati dal Senato non mi pare abbia un valore assoluto, in quanto all'ordine del giorno di oggi figura il seguito della discussione del disegno di legge n. 3359 e la discussione delle proposte di legge nn. 622 e 1511 ed altre ancora, che non provengono dal Senato.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro per mia parte di non aver nulla in contrario a che i provvedimenti concernenti i contributi unificati in agricoltura vengano discussi entro il più breve termine; debbo però far presente che deve esserne interessato, a mio avviso, anche il Ministro del lavoro al quale l'onorevole Miceli dovrebbe indirizzare la sua richiesta, in quanto la competenza in materia attiene più a quel Ministro che non al Ministro dell'agricoltura.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: **Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.** (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 26 febbraio di questa proposta di legge fu iniziata e portata a termine la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-1961, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati sulle spese occorrenti per:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;

b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;

c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;

d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;

e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

ART. 2.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame delle domande è devoluta ad una apposita Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1^a classe.

(È approvato).

ART. 3.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi statali e la corresponsione dei medesimi è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico, rispettivamente, del capitolo numero 623 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1958-59 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957 », che è stato già approvato dalla VIII Commissione del Senato. La IV Commissione, Finanze e tesoro investita nell'esame del provvedimento per il parere alla nostra Commissione, non ha ancora espresso il suo parere. Possiamo, intanto, iniziare l'esame del disegno di legge.

L'onorevole Franzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame tende a sollevare le popolazioni delle zone colpite dalle alluvioni del novembre 1957, disponendo ulteriori provvidenze a loro vantaggio. Ritengo che lo scopo che il disegno di legge si prefigge non abbisogni di ulteriori illustrazioni da parte mia; l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ne illustrerà, spero, meglio di quanto chiunque altro potrebbe fare, l'ampiezza. Al Relatore non rimane che raccomandarlo agli onorevoli membri della Commissione per una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore, onorevole Franzo e dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come gli onorevoli Commissari sanno, nel corso dell'anno 1957 si sono abbattute diverse sciagure in varie zone d'Italia; nel mese di maggio si ebbero le note intemperie, che provocarono danni a cui si cercò di porre riparo con la legge presentata al Parlamento e discussa durante il mese di luglio; nel mese di novembre altri danni alle compagne furono causati dall'azione congiunta dell'alta marea e delle mareggiate e della pressione esercitata sugli argini dalle correnti del Po. Vaste superfici nei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina vennero addirittura allagate.

Il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione ha voluto porre le aziende agricole di quei comuni in condizione di ripristinare la loro efficienza produt-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

tiva. Esso quindi prevede lo stanziamento di lire 800 milioni da erogarsi con le stesse norme con le quali sono stati erogati o sono in corso di erogazione i fondi stanziati dal Parlamento con la precedente legge legata all'alluvione del mese di maggio. Considerate le ragioni e gli scopi del disegno di legge, mi onoro di pregare la Commissione di volerlo confortare con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua e delle opere relative, nonché alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonché alle lavorazioni straordinarie dei terreni;

c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario-agrario.

(È approvato).

ART. 2.

Alle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture dell'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso.

Alle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà della produzione risicola o di quella orticola è, altresì, concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto.

Il contributo di cui al secondo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

(È approvato).

ART. 3.

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo.

(È approvato).

ART. 4.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari — sempreché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 — possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonché la proroga del mutuo per altrettante semestralità. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

(È approvato).

ART. 5.

Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

(È approvato).

ART. 6.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 2, lettera a), e 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni dal capitolo 151 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni dal capitolo corrispondente per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altre seduta, non essendo ancora pervenuto il parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi

statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale », che è già stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato. La IV Commissione Finanze e tesoro, investita dell'esame del provvedimento per il parere alla nostra Commissione, non ha ancora espresso il suo parere. Possiamo, intanto, iniziare l'esame del disegno di legge.

In sostituzione del relatore, onorevole Fina, che non ha avuto il tempo materiale per predisporre la relazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha chiesto di riferire sulle finalità del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo che bastino poche parole per illustrare questo provvedimento.

Come gli onorevoli colleghi sanno, due anni or sono venne approvata una legge che riguardava questa stessa materia e prevedeva degli stanziamenti per sostenere il settore bacologico.

I risultati conseguiti con l'applicazione della precedente legge sono stati veramente positivi; debbo anzi dire che fra le varie leggi che finora abbiamo approvato, e che si basano sull'applicazione di nuovi strumenti tecnici, questa è una di quelle che hanno dato risultati più evidenti e più soddisfacenti. Si è cioè riusciti, attraverso la introduzione di polibrividi giapponesi, ad elevare la resa dei bozzoli e quindi ad eliminare la distanza che precedentemente vi era tra prezzo internazionale e prezzo interno.

Non tutto il cammino è stato ancora compiuto, ma molto è stato fatto ed è per questo che si è ritenuto necessario, per completare l'opera iniziata, stanziare una ulteriore somma e prorogare le precedenti disposizioni per altri tre anni.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che quando venne in discussione il precedente provvedimento, io pregai di soprassedere alla sua approvazione per 3 o 4 mesi per potermi rendere conto dell'esatta portata di esso. Ero piuttosto ostile, devo confessarlo, a quel genere di interventi. Mi sono dovuto ricredere perché ho visto che veramente si è lavorato con serietà ed impegno e prego perciò la Commissione di approvare un provvedimento della cui opportunità sono fermamente, personalmente persuaso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

GRIFONE. Desideremmo conoscere l'opinione di qualche collega delle zone interessate alla bachicoltura.

FINA, *Relatore*. Per quanto mi consta, sia in linea generale che particolare, con riferimento alla mia provincia, si sono avuti veramente dei risultati soddisfacenti dall'applicazione di questo seme giapponese polibrido.

Infatti si è ottenuto non soltanto un aumento nella produzione, derivante dal maggior peso dei bozzoli, ma anche una migliore resa e, conseguentemente, una maggiore ricerca, sul mercato, del prodotto di nuova produzione in confronto al prodotto di vecchia produzione nostrale.

Mi dichiaro quindi favorevole a questo ulteriore finanziamento perché i selezionatori possano continuare il loro lavoro e condurlo a buon fine.

CHIARINI. Mancherei al mio dovere se non facessi presente che anche nella mia provincia è stato distribuito questo nuovo seme giapponese con risultati più che soddisfacenti, tanto che da parte degli allevatori si stanno moltiplicando le pressioni perché di questo seme vengano distribuite maggiori quantità, e perché esso non venga concesso solo a qualche famiglia sperimentatrice.

Sono quindi favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

(È approvato).

ART. 2.

Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa di 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si farà fronte con una equivalente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge, non essendo ancora pervenuto il parere della IV Commissione Finanze e tesoro, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marabini ed altri: Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo delle partecipanze agrarie emiliane. (2598); e Bersani: Estensione delle provvidenze della piccola proprietà contadina alle partecipanze agrarie emiliane. (1847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marabini ed altri: « Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo delle partecipanze agrarie emiliane » e Bersani: « Estensione delle provvidenze della piccola proprietà contadina alle partecipanze agrarie emiliane ».

Le due proposte di legge, sulle quali l'onorevole Aimi ha già svolto la relazione quando esse erano all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente, e precisamente il giorno 28 febbraio ultimo scorso, sono state, successivamente assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa.

Essendo già stata, quindi, svolta la relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

MARABINI. La discussione di due proposte di legge abbinata importa, a norma del regolamento, la scelta di un testo base. Dirò fin d'ora che non mi opporrò e che venga scelto come testo base la proposta Bersani che, essendo più semplice e meno articolata della mia, incontrerà meno difficoltà per essere approvata. La mia proposta di legge difatti, implica anche un onere finanziario, in quanto prevede un'autorizzazione di spesa di 250 milioni a titolo di contributi per miglioramenti fondiari e bonifica agraria.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

MICELI. Desidero avere alcuni chiarimenti. Queste partecipanze agrarie emiliane, che riguardano 6.400 ettari ed interessano circa 6 mila famiglie, sono qualche cosa tra l'uso civico e l'enfiteusi, dato che si tratta di terreni che vengono dati in uso per un certo numero di anni a coloro che vivono sul posto, a coloro, cioè, che hanno il così detto « incolato ». Ogni 5 anni si sorteggiano questi terreni tra i contadini che hanno il diritto sopra citato. Desidererei conoscere la portata esatta dell'articolo unico della proposta Bersani, per capire come può essa estendere le agevolazioni accordate dalle vigenti leggi alla piccola proprietà contadina a queste partecipanze che hanno, invece, una loro particolare configurazione giuridica. Chi è il titolare delle terre? a chi dovranno pagare coloro che possedendo la terra ne diventeranno proprietari?

Noi siamo certamente favorevoli a che questi contadini diventino proprietari, ma non vediamo bene in quale maniera essi possano diventarlo.

PRESIDENTE. Le perplessità e le richieste di delucidazioni avanzate dall'onorevole Miceli, sono, a mio parere, giustificate. Ritengo che in assenza dell'onorevole Bersani l'onorevole Marabini, proponente, possa fornire i chiarimenti richiesti.

MARABINI. A mio parere è l'onorevole Bersani, proponente, che può e deve illustrare la portata della proposta di legge da lui presentata e chiarirne l'applicabilità, a meno che la sua proposta non sia stata presentata a puro titolo demagogico e per accontentare i partecipanti.

Aggiungo che da vario tempo sono state diffuse, nella mia provincia e soprattutto nella zona in cui esistono queste partecipanze, attraverso i giornali rurali, notizie di parte avversa alla mia che falsamente affermano che io in sede di Commissione avrei sabotato il disegno di legge Bersani. Ho convocato i presidenti delle partecipanze, due dei quali sono democristiani, uno è un commissario prefettizio (a Nonantola) e uno è socialista. Essi hanno dovuto darmi atto che da parte mia non vi è stato alcun sabotaggio della proposta di legge Bersani in quanto essa non era mai stata sottoposta all'esame della Commissione. Queste dichiarazioni faccio perché vengano poste a verbale e perché risulti la malafede di coloro che portano in Commissione la loro proposta di legge proprio alla vigilia dello scioglimento dell'Assemblea e, di più, non si presentano a sostenerla.

Difatti, anche nella seduta odierna, l'onorevole Bersani risulta assente.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Marabini e dichiaro chiusa la discussione generale. Propongo sia scelto come testo base la proposta di legge Bersani n. 1847.

(È approvato).

Devo fare osservare che la proposta di legge Bersani consta di un articolo unico e non può, quindi, che essere votata direttamente a scrutinio segreto. Faccio osservare inoltre che anche la proposta di legge Bersani, in quanto estende alle partecipanze agrarie emiliane tutte le agevolazioni disposte per la piccola proprietà contadina, compresi i benefici di carattere fiscale, non può essere approvata senza il parere della IV Commissione Finanze e tesoro, che non è ancora pervenuto.

È bensì vero che gli onorevoli Miceli e Marabini hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo unico: « Tale estensione si riferisce alle operazioni di acquisto e di trasformazione di terre che le parti stesse intendano eseguire », che essi vorrebbero trasformare in articolo 2, rendendo in questo modo possibile almeno la approvazione degli articoli della proposta di legge. Ma mi pare evidente trattarsi di una aggiunta assolutamente pleonastica che non aggiunge alcunché all'articolo unico.

Pertanto, mi pare non si possa fare altro se non rinviare ad altra seduta il seguito della discussione, in attesa del parere della IV Commissione Finanze e tesoro.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del commercio interno del riso. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (3525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso », che è già stato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Devo comunicare agli onorevoli colleghi che il Comitato ristretto incaricato dell'esame degli aspetti tecnico legislativi del provvedimento non è pervenuto né all'approvazione di emendamenti concordati né all'elaborazione di un nuovo testo. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

scussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

È vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

(È approvato).

ART. 2.

Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.

(È approvato).

ART. 3.

È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vasellina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo « parboiled, converté » o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spapolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo « oneminute » a « riso soffiato » e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni; è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana ».

Avverto che su questo articolo si sono appuntate le critiche più consistenti formulate da varie parti della Commissione. In particolare, il deputato Truzzi ha manifestato la preoccupazione che il divieto contenuto nell'articolo stesso sia così drasticamente formulato da escludere che il riso scondizionato possa essere destinato all'alimentazione del bestiame. L'onorevole Bertone, poi, con la competenza tecnica che tutti gli riconosciamo, ha sottolineato le difficoltà di distinguere le miscele di varietà di riso comune. Egli propone pertanto di abolire il divieto che si riferisce alle miscele di varietà appartenenti allo stesso gruppo. Sono questi i due punti di dissenso presentati dall'articolo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido le obiezioni prospettate dall'onorevole Truzzi. La dizione dell'articolo, infatti, può indurre in equivoco il Magistrato. Ad ovviare a tale inconveniente e per evitare che la legge, ritornando al Senato non possa più essere approvata per la chiusura del Parlamento, la Commissione potrebbe, a mio avviso, correggerne semplicemente il titolo nel senso di stabilire che si tratta di « Disciplina del commercio interno del riso destinato all'alimentazione umana ». Ciò anche per rendere più agevole al Senato l'approvazione di quest'unica modifica apportata dalla Commissione Agricoltura della Camera al disegno di legge.

DANIELE. Concordo con l'onorevole Sottosegretario. Ma solo relativamente al punto in questione. Per il resto, cioè per le difficoltà sollevate dall'onorevole Bertone, non c'è dubbio che è necessario modificare l'articolo 4.

TRUZZI. Non ritengo che la correzione del titolo della legge, proposta dall'onorevole rappresentante del Governo, sia sufficiente

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

a superare tutte le difficoltà. Insisto perché venga chiarito, nel corpo dell'articolo, che il riso di cui si vuole disciplinare la vendita è esclusivamente quello destinato all'alimentazione umana. Condivido, inoltre, appieno, le critiche formulate dall'onorevole Bertone e sono del parere che anche esse si debbono concretizzare in emendamenti al secondo comma dell'articolo.

BERTONE. L'applicazione del comma *a*) dell'articolo, per i risi del gruppo comune presenta delle difficoltà insormontabili; bisogna quindi prescindere da questo divieto. Non è possibile perciò, mantenere invariata la dizione dell'articolo 4 e ne propongo il completamento con il seguente emendamento aggiuntivo: « escluso il gruppo comune ».

AUDISIO. Condivido l'opinione dell'onorevole Bertone e la sua proposta di emendamento all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, limitava il divieto di miscela ai primi tre gruppi (risi superfini, fini e semifini) escludendo il gruppo comune, proprio come l'onorevole Bertone auspica. Proporrei, quindi, il ripristino del testo originario del disegno di legge che era così formulato: « Per i primi tre gruppi, è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo ».

TRUZZI. Propongo la soppressione assoluta del divieto. Nessun negoziante sarebbe mai in grado di distinguere le diverse varietà se appartenenti allo stesso gruppo ed è quindi impossibile qualsiasi forma di controllo da parte sua.

FERRARI RICCARDO. Aderisco alla proposta avanzata dal Presidente perché per quanto riguarda i risi semifini, fini e superfini, il prezzo che l'acquirente paga è tale da dargli il diritto di pretendere che quei risi non siano miscelati tra di loro. Mi pare quindi opportuno il ripristino dell'originario testo governativo.

FRANZO, *Relatore*. Sul problema della distinzione fra i vari tipi di riso ho, non più tardi di ieri, avuto modo di parlare con il professor Borasio, direttore della stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli. Il professor Borasio è tornato una settimana fa dall'America dove si è tenuto un convegno patrocinato dalla F. A. O. allo scopo proprio di elaborare una terminologia unitaria e internazionale sul riso. Ciò conferma l'estrema difficoltà di distinguere fra le varie miscele (se fatte di risi appartenenti allo stesso gruppo) e conferma anche l'opportunità dell'emendamento Bertone.

Per parte mia non ho nessuna difficoltà a ritornare al testo governativo, ma, in considerazione del fatto che il Senato ha modificato questo testo, ritengo psicologicamente più opportuno votare l'emendamento Bertone.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla decisione della Commissione. Per parte mia accetto tanto il ripristino del testo governativo quando l'emendamento Bertone. Sono contrario, però, al secondo emendamento Truzzi, che vorrebbe sopprimere ogni divieto di miscela.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Truzzi, se, dopo le dichiarazioni del Relatore e del rappresentante del Governo, insiste ancora sul suo emendamento relativo al secondo comma dell'articolo, e soppressivo delle parole « è vietata altresì la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo ».

TRUZZI. Insisto anche su questo mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Truzzi, aggiuntivo delle parole: « Per l'alimentazione umana ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 4 dalla parola « miscele » alla parola « comuni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Truzzi alla restante parte del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Germani tendente a sostituire, alla restante parte del secondo comma, le parole « per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni; per i primi tre gruppi è vietata la

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;

b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purché riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purché con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonché tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

AUDISIO. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulla dizione: « Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia » che non può non aumentare la confusione già esistente sul mercato.

Propongo, inoltre, un emendamento per aggiungere, al secondo comma dell'articolo, per rendere più drastica la disposizione, le parole « c) il peso ».

MARILLI. Aderisco alla proposta di emendamento formulata dall'onorevole Audisio.

BERTONE. Devo ricordare che anch'io, in realtà, avevo formulato delle critiche alle « denominazioni locali o di fantasia » però non intendo convertirle in un emendamento per non appesantire l'iter della legge.

FRANZO, *Relatore*. Debbo ricordare che questo disegno di legge rappresenta, oltre tutto, una soluzione di compromesso valida per tutte le categorie interessate: non lo si può emendare eccessivamente senza far cadere le basi di questo equilibrio. Gli industriali e i commercianti ad esempio, avevano chiesto di poter riportare le denominazioni locali o di fantasia con gli stessi caratteri delle indicazioni obbligatorie. Ciò che non è stato loro concesso. Non si può, ora, insistere ulteriormente su questo punto, visto che le denominazioni locali o di fantasia hanno anch'esse un indubbio valore commerciale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ritengo che l'indicazione del peso, richiesta dall'onorevole Audisio, sia necessaria, in quanto essa può interessare il dettagliante, non il consumatore; ed il dettagliante avrà tutto l'interesse a garantirsi sul peso.

Per quanto riguarda le denominazioni locali o di fantasia concordo, poi, con il Relatore, considerandole assolutamente non pericolose, data la sicura preminenza che su esse avranno le indicazioni obbligatorie prescritte dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Audisio e Marilli, per aggiungere le parole: « c) il peso ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonché dei risi ibridi o derivanti da risi imperfetti, purché sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di « riso sotto tipo » e della percentuale di rottura.

(È approvato).

ART. 7.

È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purché siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

Il riso in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « riso sotto tipo » e della percentuale di rottura.

(È approvato).

ART. 8.

Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

1°) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2°) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto ».

AUDISIO. Riprendendo le osservazioni già formulate nella precedente seduta, ribadisco le preoccupazioni che mi ispira il secondo comma di questo articolo, di cui chiedo la soppressione. Esso realizza, secondo me, una solida premessa per tutta una attività clandestina basata sul commercio e sulla circola-

zione delle licenze e delle bollette di accompagnamento, e tendente a sottrarre molta parte del riso alla disciplina prevista.

PRESIDENTE. Questa disposizione, invece, secondo la mia opinione è di grande importanza in quanto serve ad identificare il riso destinato al commercio estero. Si tratta quindi di una misura cautelativa alla quale ritengo non si possa rinunciare.

BERTONE. Concordo con il Presidente Germani nel ritenere una misura cautelativa la disposizione del secondo comma dell'articolo 10.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il provvedimento in esame intende regolarizzare il commercio interno del riso; potrebbe avvenire che del riso circolasse senza obbedire alla prescrizione della presente legge e si potrebbe, in caso di obiezioni, rispondere che quel riso è destinato alla esportazione. È appunto per ovviare a tale pericolo che il legislatore ha voluto ricordare che il riso in esportazione deve essere accompagnato dai prescritti documenti. Mi dichiaro contrario, pertanto, all'emendamento Audisio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma sul quale vi è un emendamento proposto dall'onorevole Audisio, soppressivo del medesimo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 11.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

(È approvato).

ART. 12.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), è punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

ART. 13.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'articolo 4, lettera a), è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

(È approvato).

ART. 14.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La violazione della disposizione contenuta nell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

(È approvato).

ART. 15.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.

In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su due giornali economici di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'Albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore ».

DANIELE. Riferendomi a quanto ebbi a dire già in altra seduta, affermo che la lettera b) dell'articolo è estremamente severa ed andrebbe emendata, sopprimendo le parole « di grande diffusione » e sostituendole con le parole « locali ed economici ».

AUDISIO. Propongo di sopprimere le parole che seguono alle parole « giornali ».

FERRARI RICCARDO. Ritengo sufficiente e necessario precisare che deve trattarsi di « giornali quotidiani ».

CHIARINI. A questo proposito devo far notare, per conto mio, che certi settimanali locali sono più letti e diffusi, specie nel mondo agricolo, degli stessi quotidiani locali.

PUGLIESE. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* La pubblicazione della sentenza sui giornali è una disposizione comune in casi come questi ed è una sanzione efficace giacché il commerciante non tiene certamente a vedere il proprio nome pubblicato sui giornali. Ritengo tuttavia che la formulazione dell'articolo: « su due giornali economici di grande diffusione », debba essere emendata. E ritengo anche che si possano conciliare le proposte formulate dagli onorevoli colleghi, sopprimendo le parole « due giornali economici di grande diffusione » con le parole « un giornale locale e su un quotidiano ».

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Daniele, Audisio e Ferrari Riccardo se insistono sui loro emendamenti.

DANIELE. Non insisto.

AUDISIO. Ritiro il mio emendamento.

FERRARI RICCARDO. Ritiro l'emendamento che avevo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 16 fino alle parole « su » della lettera b).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Pugliese.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato:

« Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su un giornale locale e su un quotidiano;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente articolo 2.

È consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonché una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

È concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 18.

In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'articolo 2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3525 e sulla proposta di legge n. 3580 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso ». (3525):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore ANGELILLI: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne ». (3580):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Audisio, Bertone, Bianco, Biasutti, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Daniele, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Forà, Aldovino, Franzo, Germani, Grifone, Helfer, Marabini, Marengi, Miceli, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sangalli, Scarascia, Sodano, Stella e Truzzi.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI